



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	ASSENTE
8.	LIONETTI Arturo	Consigliere	PRESENTE
9.	SCANAVINO Carola	Consigliere	PRESENTE
10.	BORGIS Roberto	Consigliere (Entra alle ore 20,35)	PRESENTE
11.	PAISIO Cristiano	Consigliere	PRESENTE
12.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
13.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Si dà atto che alle ore 20,35 subito dopo l'appello entra in aula il Cons. Borgis. I presenti sono n.12

Relaziona l'Assessore Franzini che illustra i contenuti della proposta e nello specifico le tariffe Tari proposte in approvazione e basate sulla copertura del 100 per cento dei costi quali contenuti all'interno del Piano finanziario.

Terminata la relazione dell'Assessore Franzini, il Sindaco apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:

Cons. Sergi: Chiede di avere maggiori dettagli sulle scelte fatte, se di scelte si è trattato, in quanto a sentire la illustrazione dell'assessore sembra che i consiglieri si trovino a svolgere un ruolo da "notai" più che a prendere decisioni. Chiede pertanto se tutto è stabilito dalla legge o se il Consiglio ha la possibilità di fare delle scelte. Chiede ancora di conoscere quali siano le strategie della Amministrazione per la riduzione dei costi della raccolta dei rifiuti differenziati e conseguentemente delle tariffe. Ritiene che l'Amministrazione non abbia avuto il coraggio di dare un segnale positivo, prevedendo una riduzione, sia pure simbolica, delle tariffe e ricoprendo tali mancate entrate con altre risorse.

Risponde il capogruppo Gonella : Evidenzia il lavoro che si sta facendo insieme ad Aysel per abbattere i costi della differenziata, cita ad esempio la App informativa di Aysel, la campagna di sensibilizzazione, il progetto eco-ristoranti, e uno spettacolo teatrale che coinvolgerà le scuole medie superiori sempre sul tema del riciclo. Evidenzia che in questa prima fase del progetto sono stati coinvolti un gran numero di operatori commerciali chiedendo loro collaborazione nel tentativo di migliorare la raccolta differenziata, cosa che consentirà di premiarli con una riduzione della tassa rifiuti. Nella fase successiva si contatteranno, tramite gli amministratori, i vari condomini. A breve verranno conteggiati i costi per il conferimento di cassonetti con serratura, "dedicati" alle varie utenze commerciali. Un ispettore Aysel controllerà il corretto smaltimento, nell'intento costruttivo, e non repressivo, di migliorare la differenziazione.

Cons. Borgis: Chiede quando sarà lo spettacolo teatrale per le scuole non avendo ancora ricevuto alcun programma

Vicesindaco Rossetti: Specifica che lo spettacolo è in programma per il 12 aprile e che stanno per arrivare le comunicazioni ufficiali da parte di Aysel.

Cons. Cicconi: Chiede specifiche sui coefficienti applicati e se sono state fatte ulteriori simulazioni rispetto allo scorso anno-

Il Segretario risponde che i coefficienti stabiliti dal decreto oscillano tra un minimo e un massimo e che per le utenze domestiche sono state mantenute al minimo mentre per le utenze non domestiche sono state mantenute a livello medio con alcune eccezioni per categorie che hanno un coefficiente più elevato producendo quantitativi maggiori di rifiuti. Le simulazioni fatte sono quelle dello scorso anno in quanto i costi di quest'anno non si discostano rispetto all'anno precedente. Vi sono state solo delle piccolissime modifiche dipendenti dalle superfici.

Cons. Sergi: Dichiaro di essere soddisfatto di quanto riferito dal cons. Gonella e dal Vicesindaco e si rammarica che questi aspetti non siano stati riportati all'interno della proposta che così come è stata redatta si riduce ad un mero atto tecnico senza alcun contributo politico. Sarebbe stato opportuno esplicitare i progetti illustrati nella proposta deliberativa. Si dichiara comunque convinto da quanto dichiarato e annuncia propria votazione favorevole.

Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma palese per alzata di mano.

Sentita la relazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la allegata proposta di deliberazione n. 46 del 22/03/2017 redatta dall'Area Finanziaria-Servizio Ragioneria e Tributi, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017”

”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti : n. 12

Astenuti: n. 2 (Borgis-Paisio)

Votanti : n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti Contrari : n. =

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 46 del 22/03/2017 redatta dall'Area Finanziaria– Servizio Ragioneria e Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017”**

”

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 10 voti favorevoli su 12 presenti e 10 votanti per l'astensione dei cons. Borgis e Paisio, palesemente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 1° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

PROPOSTA DEL SERVIZIO TRIBUTI N. 46 DEL 22/03/2017

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di cui si riporta integralmente il testo:

“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.*

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

VISTO il piano finanziario per l'anno 2017, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ACSEL S.p.A., appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (documento "A");

DATO ATTO che rispetto al piano finanziario 2016, quello relativo al 2017 evidenzia il mantenimento della stabilità dei costi;

VISTO inoltre il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. il quale dispone:

"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il

comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.“

ATTESO che questo Comune si è avvalso per gli scorsi anni 2014, 2015 e 2016 della facoltà prevista dal secondo periodo del sopracitato art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. derogando, per le sole categorie non domestiche che presentavano scostamenti tariffari importanti, ai coefficienti Kc e Kd previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di operare un graduale passaggio alla nuova forma di prelievo tributario (documento “B”);

DATO ATTO che, con riferimento alla corrente annualità 2017, si conclude il percorso di gradualità nel transito alle nuove tariffe per le categorie non domestiche con maggiori scostamenti tariffari, non essendo più consentite dalla normativa ulteriori deroghe ai coefficienti Kc e Kd;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 “*Proroga e definizione di termini*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017 e, conseguentemente abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 documento "A";
- 3) di approvare le seguenti Tariffe TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come determinate nell'allegato documento "B"

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,98	14,62
2	1,15	27,78
3	1,29	45,26
4	1,40	54,10
5	1,51	67,26
6 o più	1,60	80,42
Altre utenze	1,23	€/mq 0,77

CATEGORIE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,33
102	Campeggi, distributori di carburante	0,99	0,51
103	Stabilimenti balneari	0	0
104	Esposizioni, autosaloni	0,53	0,27
105	Alberghi con ristorante	1,33	0,68
106	Alberghi senza ristorante	1,13	0,58
107	Case di cura e riposo	1,24	0,63
108	Agenzie, studi professionali	1,40	0,72
109	Banche ed istituti di credito	0,72	0,37
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,38	0,71
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,89	0,96
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,29	0,66
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,44	0,73
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,13	0,58
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,35	0,69
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,01	3,07
117	Bar, caffè, pasticceria	4,52	2,31
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,95	1,51
119	Plurilicenze alimentari o miste	3,24	1,66
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,52	3,85
121	Discoteche, night club	1,23	0,63

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
AVATO Francesco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI MAURO Marcella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 504 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07 aprile 2017 al 22 aprile 2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia , lì 07 aprile 2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

in data 18 aprile 2017 dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
